



29978-22.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA MONTAGNI

- Presidente -

Sent. n. sez. 474/2022

MAURA NARDIN

CC - 14/06/2022

ALDO ESPOSITO

- Relatore -

R.G.N. 21981/2021

MARIAROSARIA BRUNO

ANNA LUISA ANGELA RICCI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato il : (omissis)

avverso l'ordinanza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

lette le conclusioni del PG Marilia Di Nardo che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di (omissis) avverso il decreto del medesimo ufficio del 10 febbraio 2021 di rigetto della richiesta di ammissione a gratuito patrocinio.

Col decreto suindicato era stata disattesa la richiesta di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, stante l'omessa produzione della certificazione dell'autorità consolare di cui all'art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi ritenere equivalente alla stessa la mera autocertificazione unita alla richiesta del (omissis). Nell'ordinanza impugnata si è rilevato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'imputato straniero non appartenente all'Unione Europea può essere ammesso al beneficio in base alla autocertificazione prodotta unitamente all'istanza, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, in conseguenza dell'impossibilità di produrre la certificazione consolare prevista dall'art. 79 dello stesso decreto.

Invero, l'art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è inammissibile in tutti i casi in cui difettino i requisiti elencati alle lett. a), b), c) e d) del co. 1 della stessa norma, laddove il comma 2 prevede, per i redditi prodotti all'estero, che «il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato». Il successivo comma 3, inoltre, stabilisce per tutti gli interessati che essi, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedano «... sono tenuti, a pena d'inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato».

L'art. 94 d.P.R. n. 115 del 2002, poi, disciplina le ipotesi di impossibilità per gli interessati e per i cittadini di Stato non appartenente all'Unione Europea, a presentare la documentazione necessaria al fine della verifica della veridicità, prevedendo uno, strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazione sostitutiva della certificazione da parte dell'interessato, stabilendo al comma 3, per il caso di cittadini non appartenenti ad uno stato dell'Unione Europea che siano detenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione consolare possa essere prodotta, entro il termine di giorni venti dalla presentazione dell'istanza, anche dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato. Tale procedura non risultava seguita nel caso di specie.

Unitamente alla richiesta di ammissione del gratuito patrocinio risultava allegata solo una autocertificazione sui beni e redditi prodotti all'estero rilasciata dal richiedente (omissis) al funzionario del Consolato dell'(omissis), e non un'autocertificazione contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o davanti

ad autorità italiana. La stessa poi non era accompagnata da un'attestazione dell'impossibilità di produrre la certificazione consolare, la quale era allegata dall'opponente solo in data successiva, con la quale l'autorità consolare dell'(omissis) dichiarava di non essere competente a rilasciare l'attestazione sui beni e redditi prodotti all'estero, non avendo accesso alle informazioni richieste. Comunque, anche ove fosse stata presente, la stessa non sarebbe stata sufficiente a consentire l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In tema di gratuito patrocinio richiesto da cittadino appartenente a Stato extra-comunitario, l'attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità dell'autocertificazione relativa al reddito non è di per sé idonea a determinare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che è necessaria l'individuazione, anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli. Ne consegue che l'autorità consolare, al fine di una attestazione utile all'interessato, non può limitarsi a raffrontare l'autocertificazione coi dati di cui eventualmente disponga ma, in conformità al principio di leale collaborazione tra Stati, ha l'onere di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione, indicando gli accertamenti eseguiti.

2. Il (omissis) , a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002.

Si deduce che il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto verificare la ricorrenza dei presupposti negati nel procedimento di primo grado, interpretando i documenti allegati come un'integrazione dell'originaria richiesta, così da determinare una nuova pronuncia sul punto.

In caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio, nel giudizio di opposizione al diniego, non è possibile precludere la valutazione di nuovi documenti aventi la funzione di integrare la richiesta originaria e dimostrare la ricorrenza dei presupposti negati dal Giudice di primo grado. L'intero procedimento è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto. La documentazione con la quale l'autorità consolare dell'(omissis) dichiarava di non essere competente a rilasciare l'attestazione sui beni e sui redditi prodotti all'estero doveva essere esaminata, in sede di opposizione, laddove si rappresentava la concreta impossibilità di produrre la certificazione consolare richiesta e si chiedeva l'ammissione al beneficio.

2.2. Violazione degli artt. 79, comma 2, e 94 d.P.R. n. 115 del 2002.

Si osserva che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il richiedente aveva depositato l'autocertificazione sui beni e sui redditi prodotti all'estero sia dinanzi al Consolato dell'(omissis) sia nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale non ha risposto alla richiesta difensiva di applicare l'art. 94, comma 2, d.P.R. cit., vista la concreta impossibilità di produrre la certificazione consolare. La pur condivisibile presa d'atto dell'inidoneità della documentazione prodotta, può solo attivare i poteri istruttori officiosi demandati in tal caso al giudice del merito ai sensi del secondo periodo della citata disposizione. Non è possibile attribuire all'extracomunitario un più penetrante onere di allegazione. Egli aveva ottemperato alle disposizioni previste dagli artt. 79, comma 2, e 94 d.P.R. n. 115 del 2002 mediante l'allegazione dell'autocertificazione redatta di fronte al funzionario consolare e la dichiarazione del Consolato dell'(omissis) circa l'incompetenza a rilasciare l'attestazione sui beni e redditi prodotti all'estero, in ragione dell'impossibilità di accedere alle informazioni richieste. Non potendo evidentemente ottenere la certificazione, l'imputato ha provveduto a redigere l'autocertificazione in presenza del funzionario consolare.

2.3. Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen..

Si rileva che, erroneamente il Tribunale ha affermato che l'ambasciata avrebbe dovuto esercitare controlli più penetranti sull'autocertificazione del richiedente, ma la considerazione non appare pertinente in quanto la richiesta ammissione nella fattispecie in esame è evidentemente avanzata - per ciò che concerne la dichiarazione consolare - ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.P.R. cit. ossia previa dimostrazione dell'impossibilità di produzione di tale documento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Va premesso che - contrariamente a quanto si sostiene nel provvedimento impugnato - la presentazione, da parte del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, in relazione ai redditi prodotti all'estero, della certificazione dell'autorità consolare competente che confermi la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002), attestanti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione a beneficio, non è prevista a pena d'inammissibilità.

Tale sanzione, invero, è prevista solo nel primo comma della citata norma, che specifica le modalità di compilazione ed i contenuti della domanda di ammissione al beneficio, e nel ~~comma~~ terzo comma, con riguardo alla produzione documentale necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, ove richiesta.

Anche l'art. 94 d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina i casi di impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità, sanziona ^{con l'} ~~di~~ inammissibilità non la mancanza di documentazione attestante i redditi dei cittadini comunitari o della certificazione consolare per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, bensì solo la mancanza della dichiarazione sostitutiva di tali certificazioni, la cui produzione, in alternativa a queste, la legge consente agli interessati, cittadini o meno che siano (Sez. 4, n. 6009 del 05/11/2008, dep. 2009, Balla non massimata; Sez. 4, n. 6010 del 05/11/2008, dep. 2009, Plaku, non massimata; Sez. 4, n. 6011 del 05/11/2008, dep. 2009, Keci, non massimata; Sez. 4, n. 6012 del 05/11/2008, dep. 2009, Tonnarelli, non massimata).

D'altronde, il presupposto della "impossibilità" a produrre la certificazione consolare di cui all'art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, richiesto ai fini dell'ammissione al beneficio dell'imputato straniero non appartenente all'Unione Europea in base all'autocertificazione prevista dall'art. 94, comma 2, d.P.R. cit., deve intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l'allegazione a corredo dell'istanza, perché la domanda di rilascio, presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio, non abbia avuto risposta dell'autorità consolare ovvero il tempo necessario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l'urgenza di assicurarsi tempestivamente la difesa di fiducia (Sez. 4, n. 4166 del 19/10/2021, dep. 2022, Diawo, Rv. 282607).

Orbene, nel caso in esame, l'istante ha allegato alla richiesta una dichiarazione sostitutiva della certificazione stessa, nel rispetto della previsione dell'art. 94, comma 2, d.P.R. cit, che appunto consente, con riguardo alla ammissibilità della domanda di gratuito patrocinio proposta dal cittadino extracomunitario, che costui, ove non sia nelle condizioni di produrre la certificazione consolare di cui all'art. 79, comma 1, possa sopperirvi con detta dichiarazione; e, seppure successivamente, ha allegato l'impossibilità di produrre la predetta certificazione consolare.

L'intero procedimento di ammissione al beneficio, infatti, è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Berisa, Rv. 272180).

Invero, deve escludersi che il procedimento oppositivo sia regolato dalle preclusioni e dalle decadenze propri del giudizio civile di cognizione in punto di produzione documentale, in ossequio alla disciplina propria del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, consente l'acquisizione anche in un momento successivo (con riferimento alla certificazione consolare, vedi l'art. 94, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002).

In relazione al concetto di impossibilità a produrre l'attestazione consolare, del resto, di cui al richiamato art. 94, comma 2, d. P.R. n. 115 del 2002, non può essere assunto in termini assoluti, né può accollarsi al richiedente l'onere della relativa prova, come ritenuto dal Giudice di merito. Tale rigorosa interpretazione contrasta coi principi generali dell'ordinamento, che tende verso una sostanziale esplicazione del diritto di difesa. Tenuto conto delle peculiarità del procedimento penale nelle sue fasi d'avvio, spesso di natura cautelare, e della tempistica che lo caratterizza, il concetto di impossibilità può anche riferirsi in termini meno assoluti, nel senso da ricomprendervi i casi in cui il richiedente si sia utilmente e tempestivamente attivato per ottenere le previste certificazioni; non potendosi certamente farglisi carico di inadempienze o lungaggini burocratiche che riguardino uffici appartenenti a paesi esteri (Sez. 4, n. 6013 del 05/11/2008, dep. 2009, Rahmani, non massimata).

In ogni caso, tuttavia, il giudice può rigettare la domanda ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte (art. 96, comma 2, primo periodo, d.P.R. n. 115 del 2002).

Nella fattispecie in esame, tali fondati motivi non emergono dalle risultanze considerate e dalla motivazione del provvedimento impugnato; né possono trarsi dalla pur condivisibile inefficienza probatoria dell'attestazione prodotta, considerato peraltro che non sembra concretamente prospettabile un più penetrante onere di allegazione e prova a carico del richiedente extracomunitario.

In realtà, la pur condivisibile presa d'atto della detta inidoneità della documentazione prodotta, può e deve - in tal caso - (solo) attivare i poteri istruttori officiosi demandati in tal caso al giudice del merito ai sensi del secondo periodo della citata disposizione (art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002), il quale infatti prevede che "a tal fine" (ovvero al fine di valutare il "tenore di vita, le condizioni personali e familiari, e le attività economiche eventualmente svolte"), "prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla G.d.F. per le necessarie verifiche".

Peraltro, gli approfondimenti istruttori necessari, possono d'ufficio essere eventualmente svolti anche mediante interpello delle autorità consolari (Sez. 4, n. 17667 del 14/02/2019, Ciraci, Rv. 276086).

2. Va, dunque, disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Roma.




P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma il 14 giugno 2022.

Il Consigliere estensore


Aldo Esposito



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 LUG. 2022
oggi _____



Il Presidente
Andrea Montagni



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Caliendo

